

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.51/34504/2012

OGGETTO: COMUNE DI ROCCA CANAVESE – PROGETTO PRELIMINARE DELLA
VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C.- OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Rocca Canavese, con deliberazione del C.C. n. 24 del 27/07/2012, trasmesso alla Provincia in data 03/08/2012 (pervenuto 20/08/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.2);

(Prat. n. 065/2012)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 27/07/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- 1) *"Inserire cartograficamente la perimetrazione del vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e delle aree boscate;*
 - 2) *Apportare le modifiche cartografiche conseguenti alla variante del Piano Particolareggiato Esecutivo in loc. Branda adottato dalla Amministrazione Comunale;*
 - 3) *Ridurre il perimetro della zona Residenziale di Nuovo Impianto "RN6" a favore delle adiacenti zone residenziali di riordino ed integrazione "RI20" e Residenziale a Capacità Insediativa Esaurita "RE49";*
 - 4) *Sopprimere una porzione delle zone residenziali di riordino e integrazione "ri14" e di completamento "rc39" in loc. Borgo;*
 - 5) *Apportare alcuni adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione."*
- (Cfr. punto 2.1 della della Relazione Illustrativa)

preso atto che nell'Atto deliberativo si esclude dal processo di Verifica d'Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategia (V.A.S.) la Variante in oggetto ai sensi D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e

pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 23 del 03/08/2012, le seguenti osservazioni a titolo di apporto collaborativo:
 - a) in riferimento alla modifica all'art. 27 delle N.T.A. con la quale consentire la realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali, nelle aree classificate AN (Aree Agricole Normali) e AS (Aree Agricole Speciali), adiacenti al perimetro della zona NR (Nuclei Rurali), ad una distanza non superiore a 20 metri dall'edificio principale, quando non è possibile realizzarli all'interno dei nuclei rurali, si rammenta il comma 4, art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. in cui è citato: *"Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo [art. 25] sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo"*, ne consegue che nelle aree agricole "normali" solo gli imprenditori agricoli possono chiedere dei titoli abilitativi per nuovi volumi pertinenziali, ragione per la quale nel P.R.G.C. i Nuclei Rurali godono di una Norma diversificata dalle Aree agricole;
 - b) sarebbe stato opportuno consultare l'Organo Tecnico comunale per escludere la Variante in oggetto dalla preventiva Verifica alla V.A.S., infatti, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, quando l'Autorità competente coincide con il Comune, i pareri in materia ambientale sono espressi dall'Organo Tecnico Comunale, (costituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Rocca Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 07/09/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale